IN BREVE n. 011-2009 a cura di Marco Perelli Ercolini

CONTI DORMIENTI

Conti dormienti. L'intermediario è tenuto a soddisfare direttamente il richiedente in caso di richiesta di rimborso

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Circolare 13.2.2009 n. 11439)

Agli intermediari di cui all'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116

Premessa.

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 (di seguito «Regolamento») ha dettato la prima disciplina di attuazione dell'art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha istituito un Fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.

L'art. 4 del regolamento contiene le norme per la comunicazione ed il successivo versamento al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «MEF») dei rapporti qualificabili come dormienti, mentre il successivo art. 7 riguarda la disciplina transitoria.

A seguito del versamento al MEF delle relative somme, e' pervenuto a questa amministrazione un considerevole numero di richieste di rimborso inviate dai titolari di rapporti qualificati come dormienti.

Di conseguenza appare opportuno fornire le seguenti indicazioni operative, per facilitare la gestione delle richieste di rimborso da parte dei titolari dei suddetti conti e loro aventi causa.

Istruzioni applicative.

L'intermediario che abbia erroneamente applicato la disciplina di riferimento, versando al fondo l'importo dei rapporti in assenza delle condizioni per la dormienza, e' tenuto a soddisfare direttamente le richieste di rimborso o di ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo.

Successivamente lo stesso intermediario potra' avanzare al fondo richiesta di rimborso delle somme restituite ai titolari dei rapporti o loro aventi causa.

Roma, 13 febbraio 2009

Il direttore generale del Tesoro: Grilli

<u>PUBBLICO DIPENDENTE - COMUNICANDO POSSIBILE USCIRE NELLE</u> ORE DI REPERIBILITA' PER NECESSITA'

Il dipartimento della Funzione pubblica (parere 13 febbraio 2009) ha stabilito che, anche se la dichiarazione del medico attesta che lo stato di salute del lavoratore è incompatibile con la reperibilità, il dipendente non può lasciare il proprio domicilio senza prima comunicarlo all'ufficio, in ogni caso in cui debba lasciare il domicilio. L'onere di preventiva comunicazione degli spostamenti permane per tutta la durata dell'assenza anche per evitare un probabile esito negativo della visita fiscale.

Ricordiamo che l'articolo 71 della legge 133/08 prevede «il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative».

CANONE RAI

L'obbligo di pagamento del canone di pagamento Rai risale al regio decreto del 21 febbraio 1938 numero 246.

E anche previsto che il pagamento dei canone di abbonamento alla televisione per l'abitazione primaria consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi da parte dello stesso soggetto o da parte di componenti del suo nucleo familiare anagraficamente inteso, nella propria residenza o dimora secondaria.

REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE ENTRO 30 GIORNI

Il contratto di locazione va registrato entro trenta giorni dalla data di stipulazione.

Ricordiamo in caso di taciti rinnovi l'obbligo del versamento dell'imposta annuale di registro (mod. F23 codice 115 T per prima annualità, codice 112 T per annualità successive alla prima e codice 114 T per annualità derivanti da contratti prorogati dopo la scadenza).

Anche in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza va pagata l'imposta di registro nell'importo minimo.

IN ALLEGATO A PARTE - Dipartimento Funzione Pubblica Parere 13 febbraio 2009 (documento 74)

LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

Con sentenza n. 29137 del 15 dicembre 2008, la Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, è sufficiente, alfine di valutare l'adeguatezza della motivazione, che il datore di lavoro nell'intimare il licenziamento abbia enunciato la causale, senza necessità di una descrizione minuta delle circostanze relative alla causale stessa. Ovviamente, resta fermo l'onere di provare, in sede giudiziaria, i fatti costitutivi del potere esercitato.

LAVORO AUTONOMO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Con sentenza n. 24367 del 1° ottobre 2008, la Cassazione ha affermato che l'istituto del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. in relazione al rapporto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di lavoro autonomo (contratto d'opera) ove risulti impossibile la prosecuzione del rapporto, anche temporanea, a seguito di un fatto imputabile a una delle parti. L'interruzione del rapporto, a causa dell'inadempimento di una delle parti, comporta per l'altra parte il diritto al risarcimento del danno e, qualora il rapporto sia stipulato a termine, tale risarcimento dovrà essere commisurato al danno derivante dalla mancata esecuzione del rapporto nel periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine stabilito.

INPS e RISCATTI LAUREA

Col messaggio numero 5529 del 9 marzo 2009 l'INPS comunica che la facoltà di riscatto dei corsi universitari di studio in base alla legge 247/07 può essere esercitata solo dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.

Infatti il riscatto con domanda prima dell'inizio dell'attività lavorativa come previsto dalla 247 pone due condizioni: la mancata iscrizione ad alcuna forma di previdenza obbligatoria e non aver iniziato l'attività lavorativa. Ciò preclude i Co.Co.Co. Infatti lo svolgimento di una attività comunque resa fa perdere la stato di inoccupato se è stato versato un contributo minimo anche se non ha dato luogo alla copertura pensionistica nemmeno per un mese. Al contrario per i Lsu (lavoratori socialmente utili) perché il sussidio non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la relativa copertura contributiva previdenziale.

Infine, in caso di somme versate all'INPS da giovani inoccupati il riscatto effettuato (cogli interessi maturati) può prendere in seguito la strada delle casse professionali, una volta iniziata l'attività, ma secondo l'INPS senza condizioni alla rideterminazione in base a norme della singola cassa: la pratica del riscatto di laurea deve essere definita con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda per i caratteri negoziali di tale operazione.

INPDAP e ESONERO DAL SERVIZIO

Nella circolare numero 5 del 4 marzo 2009 l'INPDAP fornisce chiarimenti sulle nuove disposizioni per il personale pubblico dipendente prossimo al collocamento a riposo riguardanti l'esonero dal servizio (ex articolo 72 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n.133) e i riflessi previdenziali.

In particolare, l'esonero volontario dal servizio è previsto per i dipendenti pubblici nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. L'istanza per tale esonero, non revocabile, deve essere presentata entro il 1° marzo di ciascun anno. L'obbligo a carico delle amministrazioni e degli enti al versamento dei contributi, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per a quella a carico del dipendente, deve essere adempiuto ai fini del trattamento pensionistico, del trattamento di fine servizio, della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, qualora il dipendente risulti iscritto all'atto del collocamento in esonero, a favore dell'assicurazione sociale vita, qualora il dipendente risulti iscritto all'atto del collocamento in esonero.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Circolare n. 5 del 4 marzo 2009 (documento 76)

MULTE e AUSILIARI DEL TRAFFICO

Gli ausiliari del traffico non possono comminare multe per divieto di sosta. Possono invece fare il verbale per il mancato pagamento del pedaggio o per altre infrazioni commesse rigorosamente dentro «gli spazi distinti con strisce blu»: l'art. 17 della legge n. 127 del '97 conferisce al personale dipendente dal concessionario funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta limitatamente alle aree oggetto di concessione; dette aree vanno individuate in quelle evidenziate da righe blu e da corrispondente segnaletica verticale ed in quelle che costituiscono lo spazio minimo ed indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio e non sull'intera area oggetto della concessione.

Cassazione civile sezioni sentenza n. 5621 dal 9 marzo 2009